

**Coppa Italia Lega Pro –
Differita – Immagini correlate – Sintesi**

SCRITTURA PRIVATA
PER LA CESSIONE DI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE TELEVISIVA
DI PARTITE DI COPPA ITALIA LEGA PRO

SOCIETA' SPORTIVA

TRA

La Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 19, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Rag. Mario Macalli - P. IVA 03974420485 (di seguito per brevità detta anche la "Lega")

E

L'operatore della comunicazionecon sede in.....via
....., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig..... P.
IVA.....(di seguito per brevità detta anche l' "emittente"), pec

PREMESSO

- che rientra nella competenza della Lega, in forza di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e statutaria, nonché di espressa autorizzazione a tal fine ricevuta, la negoziazione di tutti i diritti di ripresa, televisiva e non, con tutti i supporti tecnologici e mass-mediali possibili, presenti e futuri, nessuno escluso, delle partite di calcio disputate dalle squadre delle società sportive ad essa associate nell'ambito del Campionato di Prima e Seconda Divisione e della Coppa Italia di Lega Pro;

-che la Lega ha sollecitato l'invio di offerte scritte aventi in oggetto:

- a) l'acquisizione dei diritti televisivi, per la trasmissione in differita, in chiaro ed in esclusiva, in sede regionale e nell'ambito del bacino di utenza di competenza, delle gare afferenti le partite disputate dalla Società in intestazione;
- b) l'acquisizione del diritto di realizzare e trasmettere un programma televisivo di contenuto sportivo, c.d. "immagini correlate" (successivamente denominato programma) da stadio/studio, in forma non esclusiva, in contemporanea allo svolgimento delle gare sopra evidenziate disputate dalla Società sportiva in intestazione;
- c) l'utilizzo delle immagini televisive delle predette partite – sintesi filmate della durata non superiore a tre minuti – almeno tre ore dopo il termine dell'incontro, nel corso di rubriche settimanali con eventuale possibile inserimento di sponsorizzazioni e pubblicità;

-che l'operatore della comunicazione sopra identificato, ha formulato offerta per l'acquisizione dei diritti di cui sopra (di seguito l' "Offerta") relativamente alle partite disputate dalla società sportiva in intestazione (in seguito denominata la "Società") nel corso delle fasi finali Coppa Italia di Lega Pro 2013/2014.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto di seguito:

Riferimento punto a)

a 1. La Lega cede all'operatore della comunicazione il diritto di ripresa televisiva nonché di trasmissione, in differita ed in chiaro, in esclusiva nell'ambito regionale e in riferimento al bacino d'utenza di competenza, delle partite della Società in intestazione.

Resta salvo, per quanto riguarda le partite interne, l'analogo diritto di ripresa e di diffusione in differita nell'ambito del proprio bacino d'utenza, degli operatori della comunicazione che hanno acquisito i medesimi diritti concernenti le partite delle società ospitate.

a 2. Il diritto di diffondere per televisione via etere, in differita ed in chiaro, le partite di calcio disputate sia in casa che fuori dalla Società, è limitato solo ed unicamente al bacino di utenza di competenza dell'operatore della comunicazione. E' invece escluso il diritto di diffusione, con qualsiasi mezzo, delle partite in diretta nonché quello di diffusione, anche in via differita, via satellite, via cavo ovvero in criptato, ovvero al di fuori del suddetto ambito regionale.

a 3. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo a.8 ciascuna partita potrà essere trasmessa, sempre in differita per un massimo di due volte, in un arco temporale di 7 giorni dallo svolgimento della partita stessa.

a 4. Per ciascuna partita che ha avuto inizio prima delle ore 17.00, il termine iniziale del diritto di trasmissione televisiva è fissato a partire dalle ore 21,30 del giorno di svolgimento.

a 5. Per ogni partita che ha avuto inizio dalle ore 17.00. comprese in poi, il termine iniziale del diritto di trasmissione televisiva è fissato a partire dalle ore 08.00 del giorno successivo a quello di svolgimento.

a 6. E' vietato, nel caso di anticipo, trasmettere la ripresa televisiva della partita, dalle ore 14,30 alle ore 21,30 della domenica o dei giorni che saranno preventivamente indicati dalla Lega.

a 7. E' vietata tassativamente qualsiasi trasmissione delle immagini della partita in diretta.

a.8. L'operatore della comunicazione prende atto e riconosce che oggetto di esclusiva debbono ritenersi unicamente i diritti audiovisivi di natura primaria di "prima differita" (prima trasmissione in differita integrale dell'evento); resta salva la facoltà della Lega, ovvero della società organizzatrice dell'evento, di cedere in forma non esclusiva i diritti audiovisivi di natura secondaria (replica e sintesi almeno 36 ore dopo il termine della gara ed immagini salienti).

L'operatore della comunicazione prende inoltre atto che le partite trasmesse in diretta da operatori della comunicazione nazionali o da altri operatori della comunicazione anche di Pay Tv, Pay per View, sia via satellitare che via cavo o telefonica o con qualsiasi altro mezzo e/o tecnologia di trasmissione in ambito nazionale, e che hanno formato oggetto di separato contratto, non potranno essere trasmesse se non decorse 24 ore dalla fine delle partite stesse.

Riferimento punto b)

b 8. La Lega cede all'operatore della comunicazione il diritto di trasmissione del programma, in diretta ed in chiaro, in forma non esclusiva, fino al termine del Campionato di calcio relativo alla stagione 2013/2014 e alla Coppa Italia della Lega Pro come da premessa.

Il diritto con il presente atto acquisito consente di effettuare collegamenti in diretta con lo stadio ove si disputano gli incontri della società in intestazione entro i limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli.

b 9. Il programma potrà essere messo in onda da 60 minuti prima dell'inizio degli incontri e sino a 60 minuti dopo il termine degli stessi.

b 10. Il diritto di trasmettere il programma viene ceduto in forma non esclusiva; non è consentito trasmettere, con qualsiasi mezzo, stralci di radio/tele-cronache delle partite dagli stadi e dallo studio.

b 11. E' assolutamente vietato trasmettere immagini del campo di gioco durante lo svolgimento della partita. Sono consentiti: l'aggiornamento del risultato con la segnalazione dell'eventuale marcatore, nonché le interviste al pubblico, ivi compresi eventuali tesserati, purché gli stessi non siano iscritti nel referto di gara.

b 12. Durante lo svolgimento dell'incontro sono consentiti brevi commenti alle fasi della partita per una durata complessiva non superiore a 10 minuti primi (5 minuti per ciascun tempo di gioco): si precisa che "il commento non potrà mai identificarsi con la tele/radiocronaca delle singole azioni di gioco.

b 13. E' facoltà dell'operatore della comunicazione abbinare al programma sponsorizzazioni ed inserire nello stesso spot pubblicitari, quiz, concorsi a premi e giochi con il divieto di:

a) abbinare e comunque riferire tali iniziative alle gare e quindi, a titolo esemplificativo, sovrapporre alle immagini, scritte o altri segni di qualsiasi genere e dimensione e utilizzarle nell'ambito delle iniziative sopradescritte;

b) realizzare, direttamente o indirettamente, iniziative che possano creare un conflitto merceologico con l'eventuale sponsor del Campionato di Lega Pro. Qualora al momento della sottoscrizione del contratto, il Campionato sia privo di sponsor, l'operatore della comunicazione si impegna, non appena riceverà comunicazioni in merito alla denominazione dello sponsor del Campionato di Lega Pro, a risolvere entro 7 giorni eventuali contratti pubblicitari per la trasmissione oggetto del presente contratto in conflitto merceologico con tale sponsor (riferimento punti A, B, C).

b 14. Durante la trasmissione del programma non sono consentite riprese – neppure parziali – di teleschermi sui quali vengano messe in onda fasi di gioco della partita.

Riferimento punto c)

c 14. La Lega cede all'operatore della comunicazione il diritto di trasmettere, in differita ed in forma non esclusiva, in sede regionale e nell'ambito del bacino di utenza di competenza, sintesi filmate della durata non superiore a tre minuti degli incontri di calcio disputati dalla società sportiva nelle manifestazioni di cui in premessa nel corso di programmi sponsorizzati o rubriche quali talk show e similari.

Le sintesi potranno essere messe in onda dopo le ore 20.00 del giorno di svolgimento delle partite di Campionato; in caso di anticipi o posticipi disputati dopo le ore 20.00, le sintesi potranno essere messe in onda dopo le ore 15.00 del giorno successivo alla disputa della gara.

15) L'operatore della comunicazione, si obbliga ad inserire il marchio dello sponsor del Campionato ovvero il logo ufficiale del Campionato (con inserito il marchio dello sponsor) prima dell'inizio della trasmissione di ciascuna Partita e ad ogni inizio di ripresa per una durata di almeno n. 10 secondi. L'operatore della comunicazione si obbliga altresì a trasmettere il billboard introduttivo dello sponsor della Lega (della durata massima di 10 secondi) prima dell'inizio della trasmissione di ogni partita nonché due spot pubblicitari da 30 secondi cadauno da mettersi in onda uno per ogni tempo di gioco. In caso di inadempimento ad una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'operatore della comunicazione dovrà corrispondere, per ciascuna singola violazione, a titolo di penale, l'importo di Euro 10.000,00 (ventimila) fatto salvo il diritto della Lega di risolvere di diritto il presente contratto, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa).

16) L'operatore della comunicazione si impegna ad esercitare i diritti acquisiti nei limiti e con le modalità indicati di seguito, che non sono modificabili né interpretabili se non per utilizzo esclusivo di quanto espressamente previsto dal contratto:

a) le trasmissioni dei diritti audiovisivi di cui al cpv a non potranno essere in alcuna forma e ad alcun titolo ricevibili o altrimenti fruibili al di fuori dell'ambito locale, né l'operatore della comunicazione potrà effettuare interconnessioni con altri operatori della comunicazione, se non precedentemente autorizzato per iscritto dalla Lega;

- b) i diritti potranno essere utilizzati dal solo operatore della comunicazione locale che sottoscrive il contratto e conseguentemente sarà autorizzato dalla Lega;
- c) la trasmissione delle immagini dovrà avvenire nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e termine delle fasce orarie, come da premessa;
- d) il diritto di cui al capo a) è ceduto dalla Lega in forma esclusiva nell'ambito del bacino di utenza; i diritti di cui ai capi b) e c) vengono ceduti in forma non esclusiva;
- e) l'operatore della comunicazione si impegna a non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti di diffusione televisiva e qualsiasi altro diritto oggetto del contratto;
- f) ogni utilizzazione dovrà cessare con la scadenza del contratto;
- g) è fatto divieto all'operatore della comunicazione qualsiasi attività, qualunque sia la tecnologia impiegata, che determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, quale, a titolo esplicativo, l'inserimento di pubblicità virtuali;
- h) i diritti concessi con il presente contratto sono tassativamente limitati alla trasmissione televisiva con esclusione di ogni altra modalità di trasmissione via radio, via internet o comunque informatica.

17) L'operatore della comunicazione, in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli a2, a3, a4, a5, a6, a7, b10, b12, b13, b14, c14, 16, 25, 26, 34 dovrà corrispondere alla Lega una penale fino ad Euro 20.000,00 (euro ventimila) per ciascuna violazione; il mancato puntuale versamento della suddetta penale determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di ripresa televisiva e diffusione in differita oggetto del presente atto. Rimane salva comunque la facoltà della Lega di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni nonché di risolvere il presente contratto per inadempimento (clausola penale, clausola risolutiva espressa, clausola di sospensione automatica).

18) La Lega si riserva espressamente il diritto di consentire la trasmissione in diretta via etere, tramite terzi, anche in sede locale, per motivi oggettivi o per disposizione dell'Autorità Prefettizia, gli incontri di calcio della società sportiva e l'operatore della comunicazione, in tal caso, la esonera espressamente da ogni responsabilità o obbligo anche di carattere risarcitorio, rinunciando a qualsivoglia pretesa al riguardo.

19) La Lega si riserva, altresì, di disporre il differimento o l'anticipo delle partite per proprie esigenze organizzative o per inagibilità del campo senza che nulla possa pretendere l'operatore della comunicazione, fatto salvo il diritto di ripresa e di trasmissione (nei termini suindicati) in occasione della nuova data fissata. Nessuna responsabilità risarcitoria e/o restitutoria potrà essere ascritta alla Lega nell'ipotesi in cui, per motivo ad esso non imputabile, la squadra non disputi una o più partite; l'operatore della comunicazione pertanto esonera espressamente la Lega da ogni responsabilità e/o obbligo rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa al riguardo.

20) L'operatore della comunicazione garantisce ed allega dichiarazione autocertificativa che attesti:
- di possedere legittimo titolo per svolgere attività di trasmissione nell'ambito locale;
- di non porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi, in qualsiasi ambito operanti, sulla stessa fascia oraria o su altre fasce e che si atterrà alle istruzioni che verranno fornite al fine di coordinare le trasmissioni con quelle dei terzi;
- di esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega, delle società calcistiche e dello sport del calcio in generale.

21) L'operatore della comunicazione è tenuto a riprendere a colori e registrare le partite, a propria cura, rischio e spese, con personale ed attrezzature proprie e tecnologicamente idonee e si obbliga, ai sensi di quanto previsto nel D.lgs n.9/08 a svolgere attività di ripresa e di produzione nel rispetto degli standard

minimi qualitativi individuati dalla Lega e riportati nell'allegato A che costituisce parte integrale e essenziale del presente atto; in difetto la Lega avrà facoltà di invocare la risoluzione di diritto presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa).

22) L'operatore della comunicazione è tenuto ad acquisire dalla Lega e dalle Società interessate le autorizzazioni occorrenti per accedere agli stadi ove verranno disputate le partite con il personale ed i mezzi strettamente necessari per svolgere le riprese, la registrazione e l'opera giornalistica (massimo due giornalisti e cinque tecnici).

23) L'operatore della comunicazione è tenuto a fornire alla Lega ed alla Società ospitante i nominativi dei giornalisti e dei tecnici di cui intende avvalersi almeno tre giorni prima della data di svolgimento della partita.

24) L'operatore della comunicazione si impegna ad occupare con le proprie apparecchiature solo ed esclusivamente lo spazio riservatogli dalla società; è tassativamente vietato sostare ed effettuare le riprese a bordo campo e comunque all'interno del recinto di gioco.

25) L'operatore della comunicazione ha la possibilità di realizzare e trasmettere in diretta le interviste a calciatori e dirigenti al termine della partita ma comunque non prima che siano trascorsi quindici minuti dalla conclusione dell'incontro stesso, pena, in difetto, la facoltà per la Lega di risolvere di diritto il presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa); resta salvo il diritto di intervistare gli allenatori nei 15 minuti successivi al termine della gara così come previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva. Le interviste non potranno comunque essere rilasciate all'interno del recinto di gioco ma solo nei locali all'uopo predisposti dalla società sportiva.

26) L'operatore della comunicazione dichiara di conoscere le norme in materia emanate dalla Lega e contenute nel Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva inerente la stagione sportiva 2013/2014 nonché nel Disciplinare sulle interviste e riprese recinto di gioco e si impegna ad attenersi ad esse, nonché alle disposizioni vigenti in materia di emittenza radiotelevisiva, ivi compresa la legge 223/90 e successive modificazioni, la legge 249/97 ed il D.Lvo n.9/08 nonché regolamenti AGCOM di alle delibere n. 405 e 406/09/CONS del 17.07.2009. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa). L'operatore della comunicazione si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente le variazioni che la Lega potrà legittimamente apportare nell'esercizio dei propri poteri.

27) L'operatore della comunicazione è direttamente responsabile verso la Lega, le Società organizzatrici, l'Ente proprietario dello Stadio e, comunque, nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso derivante dalle attività svolte dai propri incaricati. In ogni caso si obbliga a stipulare ed a rimettere alla Lega nei termini di cui alla richiesta di offerta a suo tempo inviata, idonea polizza assicurativa – a garanzia dei rischi di cui al precedente periodo – per un importo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro) pena, la risoluzione di diritto del presente contratto (clausola risolutiva espressa).

28) L'operatore della comunicazione è obbligato ad utilizzare la registrazione delle partite "fuori casa" della Società effettuata dall'operatore della comunicazione che ha acquisito i diritti della società ospitante che è obbligata a mettere a disposizione, a titolo gratuito, e nei limiti quivi previsti, detta registrazione.

29) L'operatore della comunicazione, a sua volta, si obbliga a mettere a disposizione, a titolo gratuito, entro 15 minuti dalla fine della partita, la registrazione della partita stessa a favore dell'operatore della comunicazione che ha acquisito i medesimi diritti audiovisivi (trasmissione in differita in ambito locale) per la società ospite .

30) L'operatore della comunicazione si obbliga ad inviare gratuitamente alla Lega, qualora richiesto, una registrazione su DVD, CD o chiave USB a colori con video ed audio originali, con o senza commento o inserti di qualsiasi genere (ivi compresi quelli pubblicitari), entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla Lega a mezzo mail o fax; quest'ultima potrà cedere tale registrazione a terzi senza che l'operatore della comunicazione abbia niente a che pretendere per alcun titolo. La registrazione potrà inoltre essere utilizzata dalla Lega per l'accertamento di eventuali violazioni contrattuali: in caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, l'operatore della comunicazione dovrà corrispondere alla Lega una penale sino ad € 10.000,00 (clausola penale). La violazione degli obblighi di cui al presente articolo ed al precedente art. 30 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa).

31) L'operatore della comunicazione non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o trasferire a terzi il presente contratto e/o i diritti da esso scaturenti, neppure parzialmente; in particolare l'operatore della comunicazione, fatto salvo quanto previsto all'art 28 che precede, non potrà cedere ad altri operatori della comunicazione anche se in possesso del nulla osta, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, qualsiasi immagine relativa al campionato di Lega Pro in suo possesso. La violazione del divieto di cessione comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa), nonché l'obbligo di corrispondere alla Lega una penale contrattualmente pattuita in € 20.000,00 per ogni violazione (Clausola penale).

32) L'operatore della comunicazione prende atto ed accetta che soggetti terzi possano esercitare, nei limiti degli appositi regolamenti della Lega o nei diversi limiti che venissero in qualsiasi sede altrimenti determinati, il diritto di cronaca come disciplinato dalle vigenti leggi e regolamenti.

33) L'operatore della comunicazione conferma che fornirà ragionevole assistenza, senza costi a carico della Lega, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi. A tal fine avrà l'onere di documentare alla Lega le presunte infrazioni del vigente Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva con ogni materiale cartaceo e/o video che la Lega riterrà necessario, ferma restando la discrezionalità della Lega nel decidere se, come e con quali modalità agire nei confronti di tali terzi. E' difatti esclusa qualsiasi responsabilità della Lega e delle società calcistiche in caso di infrazioni regolamentari di altri operatori della comunicazione. Si intende che, nel caso di violazioni del Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva, la Lega assumerà i provvedimenti previsti in tale Regolamento.

34) L'emittente, nel caso in cui l'evento sportivo venga ripreso da un service di produzione incaricato dall'operatore della comunicazione titolare dei diritti di trasmissione in diretta, ovvero da un service di produzione incaricato dalla società sportiva o dalla Lega, si obbliga ad utilizzare, per l'esercizio dei diritti

audiovisivi con il presente contratto acquisiti, la registrazione della partita che dovrà essere messa gratuitamente a sua disposizione senza commento e priva di inserimenti pubblicitari. In tal caso pertanto l'accesso con le telecamere alle postazioni all'interno dell'impianto sarà consentito solo per la realizzazione del programma in diretta Stadio-Studio per le interviste in sala stampa nel post-gara; le riprese dell'evento non saranno consentite, salvo espressa deroga che la Lega si riserva di concedere di volta in volta anche in relazione alle strutture degli impianti ove si disputano le singole partite.

La violazione della presente pattuizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa).

35) L'operatore della comunicazione prende atto che sono pertanto esclusi dalla cessione i diritti non specificatamente individuati come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i diritti radiofonici e home video, i diritti di trasmissione in diretta ed in chiaro, i diritti di trasmissione in diretta in criptato in via analogica o satellitare e i diritti di trasmissione via internet o per telefono (GPRS, UMTS, etc.) qualunque sia la tecnologia utilizzata. La violazione della presente pattuizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa). La Lega si riserva espressamente di cedere ad altri operatori della comunicazione, pubblici o privati, i diritti non espressamente previsti nel presente contratto.

36) - Il presente contratto avrà durata ed efficacia esclusivamente per gli eventi descritti in premessa.

37) La Lega garantisce di non aver stipulato con altri operatori della comunicazione televisiva locali contratti confliggenti con i diritti di esclusiva di cui al capo a) della premessa della presente scrittura.

38) L'operatore della comunicazione si obbliga a versare alla Lega, quale corrispettivo per la cessione oggetto del presente contratto, l'importo indicato nell'offerta presentata, maggiorato dell'IVA, offerta che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Il mancato puntuale versamento del corrispettivo nei termini di cui all'offerta determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di ripresa televisiva e diffusione in differita oggetto del presente atto (clausola di sospensione automatica).

39) Nel caso in cui l'operatore della comunicazione:

a) sia sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;

b) ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione televisiva;

c) risulti insolvente;

la Lega avrà diritto, dandone comunicazione scritta all'operatore della comunicazione a mezzo pec o telefax, telegramma o lettera raccomandata:

1) di sospendere, a sua insindacabile decisione l'accesso agli stadi all'operatore della comunicazione per la registrazione e/o diffusione televisiva delle partite senza che per ciò l'operatore della comunicazione stesso possa chiedere alla Lega danni o riduzioni di compenso;

2) di considerare risolto il contratto con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale quanto pagato fino a quel momento che quanto dovuto a saldo, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (clausola penale e clausola risolutiva espressa).

In tale ultimo caso l'operatore della comunicazione, comunque, dovrà versare l'intero corrispettivo, eventualmente anche dovuto salvo risarcimento di maggiori danni (clausola penale).

40) Tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in forza del presente accordo devono essere versate esclusivamente alla Lega che, al ricevimento, provvederà all'emissione del relativo documento fiscale.

41) Il presente contratto è sottoposto alle seguenti, concorrenti condizioni risolutive:

- a) invio nel termine indicato nella richiesta d'offerta dei documenti integrativi, ivi indicati, in caso di accettazione dell'offerta stessa da parte della Lega;
- b) pagamento del corrispettivo nei termini di scadenza indicati nell'offerta.

42) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' art. 4 Dlgs n.9/2008 l'operatore della comunicazione è tenuto a mettere a disposizione della società sportiva le immagini dell'evento prodotte in conformità agli standard minimi qualitativi contrattualmente previsti, nei termini e con le modalità individuate nella presente scrittura privata.

Entro 15 minuti dal termine di ognuno dei due tempi di gioco l'operatore della comunicazione si obbliga a mettere a disposizione della società sportiva la registrazione di ogni tempo della partita su supporto informatico, senza commento e priva di qualsivoglia inserimento pubblicitario; entro 40 minuti dal termine della gara si obbliga altresì a fornire le sintesi dell'evento della durata minima di 3 minuti e massima di 5 minuti; la sintesi, che dovrà contenere gli eventuali gol ed i momenti salienti della partita, dovrà essere montata e trasmessa, in conformità alle linee guida di cui al capitolato tecnico allegato (l'inserimento dei dati dell'evento e la dotazione della linea ADSL restano di competenza della società sportiva).

Ai sensi del predetto art. 4 D.lgs n. 9/2008 la proprietà delle riprese è dell'organizzatore dell'evento e pertanto l'emittente prende atto che la società sportiva (per la quale sono stati acquisiti i diritti) e la Lega sono legittimate ad utilizzare le sintesi per qualsivoglia finalità, anche commerciale, senza che l'operatore della comunicazione possa vantare pretese o diritti di sorta, anche di natura economica, per lo sfruttamento delle stesse.

In caso di inadempimento ad una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'operatore della comunicazione dovrà corrispondere, per ciascuna singola violazione, a titolo di penale, l'importo di Euro 20.000,00 (euroventimila), fatto salvo il diritto della Lega di risolvere di diritto il presente contratto per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto a titolo di pagamento parziale (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa).

43) Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

44) Il presente contratto viene trasmesso alla Lega debitamente firmato dall'operatore della comunicazione sia in calce che per approvazione specifica degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed è per quest'ultimo, immediatamente efficace e vincolante, una volta comunicata l'accettazione dell'offerta, ancorché non firmato dalla Lega.

Allegati:

- 1) standard minimi produttivi;
- 2) capitolato tecnico.

L'Operatore della comunicazione
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-
tempore Rag. Mario Macalli

Per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 15,17, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 39, 41, 42 (clausole risolutive espresse), 15, 17, 30, 31, 39,42, (clausola penale) e 43 (foro esclusivamente competente), 17 e 38 (sospensione automatica).

L'Operatore della comunicazione
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-
tempore Rag. Mario Macalli

Standard D (1 Telecamera)

Telecamere

1 Telecamera Standard HDTV.

Risoluzione minima 1280 (H) x 720 (V)

Zoom ottico => 20 x motorizzato - 35 equivalente = 28 mm ---- 616 mm (16:9)

Frame Rate 25 / 50

Formato di Registrazione:

AVCHD standard (MPEG-4 AVC/H.264)

1 Cavalletto Professionale

NB: La telecamera può essere in configurazione Eng con relativa registrazione

Recording

1 HDTV Recorders Video Standard => 720 P Bitrate => 15 Mbps (VBR)

Audio Sound

Realizzazione Segnale Audio Internazionale Stereo

Audio Stereo => 48 kHz/16 bit

Ingressi/Uscite Audio - Microfono incorporato Stereo

Monitor ad Alimentazione

Microfoni adeguati alla ripresa

Materiali di consumo

Supporti di registrazione magnetici e ottici, batterie per alimentazione, varie, etc.

Personale

Personale di produzione completo, esperto e di comprovata professionalità nell'ambito delle riprese sportive e nello specifico di quelle calcistiche, soggetto ad approvazione specifica.

1 Operatore di ripresa

1 Assistente/audio

Nota Bene

Il materiale segnalato è puramente a titolo indicativo, possono essere utilizzati materiali simili o di equivalenti caratteristiche.

Copertura continua dell'Evento (Ingresso Squadre, Partita regolamentare inclusi gli intervalli e uscita dal campo dei Giocatori).

Il posizionamento delle Telecamere verrà definito in accordo con le Società Sportive, che garantiranno l'individuazione ed il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Accesso al personale di Produzione per tutte le aree.
- Postazioni di ripresa attrezzate con alimentazione 220 V 1,5A delle quali una in posizione centrale alla migliore altezza possibile per garantire la ripresa del gioco.
- Visibilità completa del terreno di gioco.
- Garanzia di spazi di lavoro e di non interruzione di visibilità da parte degli spettatori.
- Area di parcheggio per i mezzi di ripresa.

La ripresa dovrà garantire il principio d'imparzialità avendo cura di riprendere equamente le Squadre partecipanti, garantendo la copertura delle azioni di gioco.

Il taglio d'inquadratura deve permettere la realizzazione d'immagini d'insieme del gioco e, nei momenti di pausa, la ripresa in campo più stretto dei soggetti rilevanti ai fini dello svolgimento del gioco.

I Replay ed il montaggio dovranno rispecchiare l'andamento della partita e gli episodi inseriti non dovranno essere a favore dell'una o l'altra squadra.

Gli Hilites dovranno contenere tutte le azioni da goal, i tiri in porta, i principali tiri fuori, dettagli dei principali giocatori, allenatori ed arbitri.

Le immagini dovranno essere prive di ogni inserimento grafico, pertanto nel rispetto del così detto "Clean Feed" e comprensive del solo suono ambiente, così detto "international sound".

CAPITOLATO TECNICO CONTENT PROVIDER (1)

Modello Telecamera ed Accessori di Ripresa

Sensori: 1/3-type progressive, 2.2-megapixel, 3MOS sensori

Risoluzione: minima 720 (H)×576 (V) - massima 1920 (H)×1080 (V)

Zoom ottico: =>20 x motorizzato - 35 mm equivalente = 28 mm — 616 mm (16:9)

Frame Rate: 25 / 50

Formato di registrazione:

AVCHD standard (MPEG-4 AVC/H.264)

Video Standard => 720P Bitrate=> 14 Mbps (VBR)

Audio Stereo => 48 kHz/16 bit

Ingressi/Uscite Audio:

Microfono incorporato Stereo

Ingresso XLR: XLR (3-pin) x 2 (INPUT1, INPUT2),

LINE/MIC/+48 V commutabile, alta impedenza

LINE: 0 dBu, MIC: -40/-50/-60 dBu (menu)

Cavalletto treppiede per ripresa con testa fluida

(1) Per Content Provider è inteso: Operatori della comunicazione, Società di Produzione autorizzate da Lega Pro, le Società Sportive ed i soggetti designati da Lega Pro

Sistema di Acquisizione ed Editing

Computer con le seguenti caratteristiche minime per acquisizione utilizzando SDXC/SDHC/SD Card Reader, da scheda di acquisizione o direttamente da file utilizzando la Videocamera AVCHD.

Windows

- Processore dual core >2,5 GHz con supporto SSE2
- Microsoft® Windows 7 64 bit. In alternativa meno performante con Windows 7 32 bit.
- 4 GB di RAM
- 4 GB di spazio disponibile su disco rigido per l'installazione delle applicazioni; 5 GB aggiuntivi per l'installazione dei contenuti
- Scheda grafica con i driver più aggiornati
- Monitor a colori con scheda video a colori a 16 bit
- Risoluzione schermo =>1.024x768
- Driver video e audio compatibili con Microsoft DirectX 9 o 10
- Unità DVD-ROM
- Interfaccia USB Card Reader
- Interfaccia DV/i.LINK/FireWire/IEEE 1394
- QuickTime 7 Pro
- Windows Media Player (necessario per l'importazione/esportazione di formati Windows Media)
- Connessione Internet necessaria per i servizi tramite web

Mac OS

- Processore Intel® multicore
- Mac OS X v. 10.7 (tutte le applicazioni vengono eseguite in modalità nativa su sistemi operativi a 32 bit e in modalità di compatibilità a 32 bit su sistemi operativi a 64 bit)
- 4 GB di RAM
- 4 GB di spazio disponibile su disco rigido per l'installazione delle applicazioni; 5 GB aggiuntivi per l'installazione dei contenuti
- Scheda grafica con i driver più aggiornati
- Risoluzione schermo =>1.024x768
- Unità DVD-ROM
- Interfaccia USB Card Reader
- Interfaccia DV/i.LINK/FireWire/IEEE
- QuickTime 7 Pro
- Connessione Internet necessaria per i servizi tramite web

Sistema di Editing

Adobe Premiere Elements 10 (Consigliato)

Formato di Codifica

Parametri nella produzione del formato video da inviare dal Content Provider alla piattaforma di Hilites:

Parametro	Valore ammesso
Formato contenitore	MP4
Codec video	H264
Codec audio	AAC-LC Mono 96Kb 48Khz
Risoluzione	1280x720
Interlacciamento(1)	I o P
Frame rate	25-50
Codifica bitrate VBR	(Two Pass)
Bitrate (2)	valore medio 6 Mbps valore massimo 10 Mbps
Durata	> 3 minuti < 5 minuti
Dimensione file	Da 100 MB a 250 MB

Note:

(1) Si è deciso di non imporre un metodo di interlacciamento al Content Provider in modo tale che si possa utilizzare lo stesso parametro di configurazione dei propri apparati di ripresa. L'eventuale deinterlacciamento verrà gestito dal transcoder della piattaforma Hilites Lega Pro in modo più efficiente e qualitativamente superiore ai sistemi in possesso dei vari Content Providers.

(2) Nel formato MP4 sono previsti i campi descrittivi di Medium Bitrate e Maximum Bitrate. Il loro riempimento, nel caso non venisse utilizzato il software previsto, è subordinato all'encoder che realizza il processo di codifica. In ogni caso si considera obbligatoria l'immissione del campo Medium Bitrate a 6 Mbps.

Collegamento

Linea Adsl con utilizzo esclusivo di banda per trasmissione attraverso interfaccia Web

Il sistema è composta di un'interfaccia Web per l'immissione dei campi predeterminati da inserire da parte del Content Provider.

La durata dell'invio è subordinato alla velocità ed alla qualità stessa della linea utilizzata.

Si richiede l'utilizzo di una linea con capacità in Upstream di picco non inferiore a 4 MB/s (media 3 MB/s)

La connessione in ingresso della Piattaforma Hilites Lega Pro non è inferiore a 10 MB/s

L'interfaccia Web avrà a disposizione i seguenti campi per l'inserimento dei metadata relativi.

Metadata Hilites Lega Pro

Gli stessi si dividono in obbligatori e facoltativi.

Obbligatori	Facoltativi
Competizione	Tiri in porta
Titolo Evento	Tiri fuori
Partita	Corners
Squadre	Offsides
Turno	Possesso palla
Data	Primi piani dei calciatori (Nome)
Stadio	Migliori azioni dei calciatori (Nome)
Terna arbitrale	Falli Squadra
Formazioni e allenatori	Note particolari
Risultato	
Goal minuto	
Marcatori	
Espulsione	
Ammonizione	
Sostituzioni	

Linea Editoriale per Riprese ed Editing Hilites Lega Pro

Le linee guida per la ripresa dell'Evento/Partita sono le seguenti:

Copertura continua dell'Evento (Ingresso Squadre, Partita regolamentare inclusi gli intervalli e uscita dal campo dei Giocatori).

Il posizionamento della Telecamera verrà definito in accordo con le Società Sportive, che garantiranno l'individuazione ed il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- o **Area attrezzata con alimentazione 220V 3A in Posizione Centrale alla massima altezza possibile**
- o **Visibilità completa del terreno di gioco**
- o **Garanzia di spazi di lavoro e di non interruzione di visibilità da parte degli spettatori**

La ripresa dovrà garantire il principio d'imparzialità avendo cura di riprendere equamente le Squadre partecipanti, garantendo la copertura delle azioni di gioco.

Il taglio d'inquadratura deve permettere la realizzazione d'immagini d'insieme del gioco e, nei momenti di pausa, la ripresa in campo più stretto dei soggetti rilevanti ai fini dello svolgimento del gioco.

Il montaggio dovrà rispecchiare l'andamento della partita e gli episodi inseriti non dovranno essere a favore dell'una o l'altra squadra.

Dovrà contenere tutte le azioni da goal, i tiri in porta, i principali tiri fuori, dettagli dei principali giocatori, allenatori ed arbitri.

Le immagini dovranno essere prive di ogni inserimento grafico, pertanto nel rispetto del così detto "Clean Feed" e comprensive del solo suono ambiente, così detto "International Sound".

La durata del montaggio complessivo non dovrà superare i 5 (cinque) minuti e non dovrà essere inferiore ai 3 (tre) minuti.

Le Linee Guida saranno oggetto di dettagliate informazioni ed approfondimenti nel corso degli incontri previsti con le Società Sportive, la Lega Pro e la Tau Media.